

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto 8 marzo 1985
(Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 95, del 22 aprile).

Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;

Considerato che, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge sopracitata, è necessario emanare le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984;

Viste le circolari e lettere circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno e pubblicate in apposito volume dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il conforme parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, di cui in premessa, debbono essere osservate le prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco sulla base delle direttive sulle misure più urgenti ed essenziali contenute nel presente decreto e nei relativi allegati A e B che ne formano parte integrante.

2. Il requisito di «attività esistente» deve essere dimostrato dal titolare dell'attività o mediante presentazione di precedente atto del comando provinciale dei vigili del fuoco dal quale sia desumibile la preesistenza dell'attività, oppure di atto autorizzativo rilasciato da autorità o ente preposti, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.

3. Per le attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, comprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983, di cui in premessa, il requisito di «esistenza» è stabilito a norma del successivo decreto ministeriale in data 2 agosto 1984, pure richiamato in premessa.

Art. 2.

1. L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, deve essere

redatta esclusivamente su apposito modello a stampa da ritirare a cura degli interessati presso la sede del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

2. Il modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna delle attività previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le prescrizioni più urgenti ed essenziali da osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente:

relazione;

elaborati grafici;

documento attestante la preesistenza dell'attività come disposto al secondo e terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;

documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B del presente decreto;

certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, rilasciate relativamente ai punti 3.1 - 3.2 - 4 - 5.2 - 5.3 - 6.1 (limitatamente alle

strutture in legno) - 6.2 (limitatamente alle strutture in legno) - 7 - 11 (limitatamente agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A.

4. L'istanza, redatta in duplice copia, una delle quali bollata mediante apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la suddetta documentazione entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco.

5. In esito al favorevole esame della suddetta documentazione il comando provinciale dei vigili del fuoco, rilascia, senza necessità di ulteriori adempimenti, il nullaosta provvisorio entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

6. Qualora il comando ritenga che l'istanza debba essere integrata con documentazione o certificazioni suppletive e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti, con perizia giurata, ovvero ricorrano le condizioni per imporre altre prescrizioni, la relativa richiesta sarà inoltrata al titolare dell'attività il quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente l'istanza entro 60 giorni dalla data di comunicazione della richiesta stessa da parte del suddetto comando.

7. In particolare, le altre prescrizioni di cui al comma precedente dovrebbero riguardare essenzialmente divieti e/o limitazioni di esercizio, adeguamenti degli impianti di rivelazione e di allarme e/o di estinzione fissi o mobili e/o di raffreddamento ovvero i servizi di vigilanza o di emergenza.

8. In ogni caso dovrà essere tenuta nel debito conto, allo scopo di non vanificare le finalità proprie del nullaosta provvisorio, la circostanza che i tempi tecnici di attuazione delle prescrizioni imposte devono essere compatibili con i limiti temporali di cui alla legge per il rilascio del nullaosta provvisorio.

Art. 3.

Qualora dagli accertamenti eseguiti con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e dal presente decreto, emergano condizioni tali da non consentire il rilascio del nullaosta provvisorio, il comando provinciale dei vigili del fuoco ne dà comunicazione alle autorità competenti motivando le cause del diniego al rilascio, informandone l'interessato.

Art. 4.

Il rilascio del nullaosta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti all'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Art. 5.

Nel periodo di validità del nullaosta provvisorio i titolari delle attività di cui all'art. 1 sono tenuti ad attuare i provvedimenti idonei per ottemperare alle prescrizioni stabilite dalle norme di prevenzione incendi in vigore, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Allegato A

DIRETTIVE SULLE MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PROVVISORIO

0. - Generalità.

Direttive da osservarsi per le attività di cui al D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982):

a) Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 (G. U. n. 339 del 12 dicembre 1983).

b) Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli organi competenti.

c) Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza D. P. R. 8 giugno 1982, n. 524 (G. U. n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.

d) Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività di cui ai numeri 6, 94, 95 e 97 del D. M. 16 febbraio 1982).

Le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio.

Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.

e) Impianti elettrici (escluse le attività di cui al n. 94 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).

L'impianto deve essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore.

Sul quadro di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da dispositivi contro le sovraccorrenti.

Attraversamenti: quando le condutture elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire la propagazione dell'incendio.

Cariche elettrostatiche: nelle attività dove si possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Zone con pericolo di esplosione per la presenza di miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto elettrico in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di eventuali atmosfere esplosive; occorre a tal fine che siano presi provvedimenti in relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.

Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco dei materiali esplosivi presenti, secondo le prescrizioni dei competenti organi collegiali.

f) Resistenza al fuoco. - Per la valutazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione corrispondenti ai valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'interno n. 91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella realizzazione degli elementi medesimi.

g) Vigilanza aziendale. - La vigilanza aziendale, ove già prescritta dagli Organi competenti, deve essere attuata secondo i criteri contenuti nella lettera circolare del Ministero dell'interno, n. 27186/4101 del 17 dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre agli aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

h) Impianti di raffreddamento. -- Gli impianti di raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati secondo norme di buona tecnica.

i) Impianti di rilevazione e di allarme. - Gli impianti di rivelazione automatica d'incendio, ove esistenti, devono essere collegati a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati come minimo durante le ore di attività.

1. - Aerazione.

1.1. - Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite di serramento comunque realizzato.

1.2. - Nei locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono dar luogo a miscele infiammabili o esplosive deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m² e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m².

Per i locali ove sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve essere equamente distribuita in basso ed in alto.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi produttivi possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire condizioni di sicurezza equivalente.

Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio siano in corso i lavori per il conseguimento delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio del nulla osta.

2. - Divieti e limitazioni.

2.1. - Nelle aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive è vietato l'uso di fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, nonché immagazzinarvi, sostanze che possano, per la loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

È vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengano lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare innesco.

I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo per il quale sono adottati particolari accorgimenti.

È vietato depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.

È vietata la presenza di griglie o aperture, pertinenti a locali interrati, in corrispondenza di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o di miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.

Non è ammessa comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta a controllo con altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività stessa.

2.2. - Le attività di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), devono essere separate tra loro e dalle altre attività soggette elencate nello stesso decreto a mezzo di strutture almeno REI 60 e devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.

Le attività di cui ai punti 84, 85, 86 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), possono essere eventualmente comunicanti con i locali in cui saltuariamente si svolgono le attività di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), elencate al punto 4 dell'art. 17 della circolare del Ministero dell'interno n.16 del 15 febbraio 1951 purchè sia disposto il servizio di emergenza di cui al successivo punto 9.

Fatta eccezione per i locali all'uso destinati è vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a cherosene.

Eventuali comunicazioni tra vani scale e/o ascensori con piani interrati devono essere provviste di porte metalliche piene con autochiusura.

2.3. - È vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.

Il divieto non riguarda i limitati quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti per usi domestici o igienico-sanitari.

2.4. - Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano i divieti e le limitazioni previsti dagli articoli 43, 44, 45, 78, 79, 130, 138, 140, 145, 163, 169, 173, 175, 176 di cui alla circolare 16 del 15 febbraio 1951 e le limitazioni di cui alla lettera-circolare 14023/4183 del 24 giugno 1974 del Ministero dell'interno.

3. -- Limitazione del carico d'incendio.

3.1. - Per le attività di cui ai punti 85 e 86 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:

- 30 kg/m² per locali ai piani fuori terra;
- 20 kg/m² per locali al 1° e 2° piano interrato;
- 15 kg/m² per locali oltre il 2° piano interrato.

I valori suddetti del carico d'incendio possono essere raddoppiati quando sono installati impianti di estinzione ad attivazione automatica.

Per i locali ai piani fuori terra i valori del carico d'incendio possono essere raddoppiati anche in presenza d'impianti di rivelazione automatica d'incendio.

Negli atrii, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m².

3.2. - Per le attività di cui ai punti 82 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio, il carico di incendio non può superare 50 kg/m².

Nelle scale e nelle rampe il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m².

3.3. - Per gli edifici di cui al punto 94 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:

- 20 kg/m² per locali al 1° e 2° piano interrato;
- 15 kg/m² per locali oltre il 2° piano interrato.

È consentita la comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia possibile documentare tali valori per il carico d'incendio, purchè vengano interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore a 30'.

4. - Distanze di sicurezza esterne, interne e di protezione.

Per le attività normate si applicano i valori ed i termini stabiliti dalle norme.

Per le attività non normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dalle vigenti leggi e decreti.

Nei seguenti casi, per analogia di caratteristiche fisico-chimiche, si applicano i valori contemplati nelle norme di seguito specificate:

- per gas combustibili con densità relativa maggiore di 0,8 e per depositi sino a 50 m³: valori previsti dalla circolare del Ministero dell'interno n. 74 del 20 settembre 1956;

- per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8: valori previsti dalle norme per il gas naturale;

- per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (G. U. n. 228 del 28 settembre 1934);

- per gas comburenti: valori previsti dalla Circolare del Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964.

Le distanze suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano installati o potenziati impianti di rivelazione automatica di incendio o impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.

Qualora non fosse possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nulla osta provvisorio, deve acquisire il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.

I termini di cui all'art. 2 del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di ricezione del parere di cui sopra.

Resta fermo quanto stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 novembre 1983 (G. U. n. 339 del 12 dicembre 1983).

5. - Sistema di vie di uscita.

5.1. - Per i locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), lo sfollamento deve essere realizzato in linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni.

Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso l'esterno.

5.2. - Per le attività di cui ai punti 86 e 87 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 60.

Per le attività di cui ai punti 85 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 120.

La larghezza totale delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul piano di massimo affollamento. Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.

Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.

5.3. - Le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a 50.

Le porte delle uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.

Ove il sistema di vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.

6. - Comportamento al fuoco delle strutture.

6.1. - I locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere, a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere realizzati con strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture portanti in legno purchè sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo pari al valore del carico di incendio, calcolato come da circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti valori:

Travi	estradosso e laterali	0,8 mm/min
	intradosso	1,1 mm/min
Pilastrini		0,7 mm/min
Altre strutture	orizzontali	1,1 mm/min

Le finalità di cui sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi realizzati con materiali certificati.

6.2. - Per i locali di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D. M. 6 luglio 1983 (G. U. n. 201 del 23 luglio 1983), e successive modificazioni di cui al D. M. 28 agosto 1984 (G. U. n. 246 del 6 settembre 1984), nonché quanto consentito dal D. M. 4 febbraio 1985 (G. U. n. 49 del 26 febbraio 1985).

Anche in questo caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.

6.3. - Per le attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), i tendaggi, se posti in opera negli atrii, nei corridoi di disimpegno esterni ai locali dagli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe, devono essere di classe I di reazione al fuoco, secondo il D. M. 26 giugno 1984 (G. U. n. 234 del 25 agosto 1984), e alle condizioni stabilite dal D. M. 4 febbraio 1985 (G. U. n. 49 del 26 febbraio 1985).

Limitatamente all'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito di cui al comma precedente purchè siano installati impianti automatici d'estinzione o di rivelazione d'incendio, ovvero, nell'ambito delle attività, siano assicurati i servizi di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto n. 9.

7. - Impianti fissi di estinzione.

Gli idranti, correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; essi non devono essere utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l'acqua.

Se all'atto della presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio sia in corso l'installazione degli idranti prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella suddetta documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti, che deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di rilascio del nulla osta stesso.

L'avvenuta attivazione degli idranti deve essere certificata secondo le procedure prescritte dalla legge.

8. - Illuminazione di sicurezza.

Il sistema di illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

Per i locali di cui al punto 83 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982), l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti.

Sono consentiti anche sistemi di alimentazione localizzati.

9. - Servizio di emergenza in caso d'incendio.

Le indicazioni sui provvedimenti ed il comportamento che, in caso d'incendio, devono tenere sia il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.

La utilizzazione delle attrezzature di estinzione deve essere assicurata durante le ore di attività da personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in caso d'incendio.

10. - Attività di cui al punto 91 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982). Impianti produzione di calore per potenzialità fino a 4.000.000 Cal/h.

Le vigenti norme di cui alle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73 del 29 luglio 1971, n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni ed integrazioni devono essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione, di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.

La resistenza al fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non deve essere inferiore a REI 30.

I generatori di calore a scambio diretto con l'ambiente possono permanere purchè a distanza di almeno 20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso locale.

Le cucine e lavaggio stoviglie possono permanere in diretta comunicazione con i locali destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di persone, purchè siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della lettera-circolare n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 del Ministero dell'interno e, per quelle funzionanti a g.p.l., non consentite a piani interrati, il deposito del gas sia esterno all'edificio, nel rispetto della normativa vigente.

11. - Attività di cui al punto 92 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982). Autorimesse.

L'aerazione naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del locale.

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

È vietato:

- usare fiamme libere;
- depositare sostanze infiammabili;
- parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l.;
- eseguire riparazioni a caldo e prove motori;
- fumare.

Le autorimesse devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

Per le autorimesse pubbliche non è consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato ivi comprese quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.

La capacità di parcheggio deve essere dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria responsabilità secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 16 gennaio 1982.

La superficie massima di ogni compartimento deve essere conforme alla tabella 2.30 del D. M. 20 novembre 1981 (G. U. n. 333 del 3 dicembre 1981) con tolleranza del 15%.

Deve essere installato n. 1 idrante per capacità di parcheggio superiore a 50 autoveicoli e n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B ogni 20 autoveicoli.

Le uscite di sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato devono essere facilmente accessibili, apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a 0,60 m e raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m o 50 m se i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico.

12.- Attività di cui al punto 95 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).

Il vano ascensore non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.

I vani montacarichi non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli impianti a servizio di attività industriali e commerciali.

L'aerazione naturale dall'esterno, per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale macchine deve essere non inferiore a 0,05 m².

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 3 ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 50% di quella prescritta.

Le porte di accesso al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.

13. - Depositi di sostanze infiammabili a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982).

La presente direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità geometrica unitaria superiore a lire 2 di infiammabili liquidi, gassosi liquefatti o disciolti.

I locali destinati a tali depositi devono avere una aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta.

La separazione con altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Gli accessi devono avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.

È consentito tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato i seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi litri 300, gas compressi m³ 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di fughe di gas. È vietato depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.

14. - Spazi adibiti a depositi di materiali solidi combustibili, archivi, biblioteche a servizio delle attività di cui ai punti 85, 86, 89 del D. M. 16 febbraio 1982 (G. U. n. 98 del 9 aprile 1982) con carico d'incendio superiore a quanto previsto al punto 3 del presente allegato.

I locali oggetto della presente direttiva devono avere una aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad 1/40 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m² e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m².

Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici prescritte, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno 2 ricambi orari semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari ad almeno il 25% di quella prescritta.

I locali possono essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato; è vietato il deposito di sostanze infiammabili.

La separazione con altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.

Nei piani interrati gli accessi possono avvenire dall'interno con vani provvisti di porte metalliche piene con autochiusura.

Le attrezzature mobili di estinzione devono essere costituite da n. 1 estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 m² di superficie.

ALLEGATO B

ATTIVITÀ	MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREV. INC. (1)
1) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h	0, 1.2, .2.1, 4, 5.3, 6.1* (per i soli depositi di gas), 7
2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h	0, 1.2, .2.1, 4, 5.3, 6.1
3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc. per capacità complessiva superiore a 2 mc. b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg.. per quantitativi complessivi superiori a 500 kg	0, 1.2, .2.1, 4, 5.3, 6.1
4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc per capacità complessiva superiore a 2 mc.	0, 1.2, .2.1, 4, 5.3, 6.1, 7 (per capacità complessiva superiore a 5 m ³)
5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc. b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc.	0, 1.1, .2.1, 4, 5.3,
6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar	0, 4
7) Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione	Per gas con densità fino a 0,8: 0, 2.1, 4; per gas con densità superiore a 0,8: DD.PP.R. 12.1.1971, n 208 – 16.1.79, n 79
8) Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti	0, 1.2, 2.1, 5.3
9) Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzando gas combustibili	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7
10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi.	0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7
11) Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas	0, 1.2, 2.1, 5.3, 7
12) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc	0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7
13) Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc	0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7
14) Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili	0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7

<p>15) Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: <i>a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc</i> <i>b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc</i> (l'analogo punto dell'allegato al D.M. 16/02/82 è stato così modificato dal D.M. 27/03/1985. N.d..A.)</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7* (per capacità complessiva superiore a 25 m³)</p>
<p>16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0, 2 a 10 mc per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1* (per capacità complessiva superiore a 10 m³), 7* (per capacità complessiva superiore a 10 m³)</p>
<p>17) Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 7* (per capacità complessiva superiore a 50 m³)</p>
<p>18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio</p>	<p>0, 2.1, 4</p>
<p>19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7</p>
<p>20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500 a 1.000 kg. con quantitativi superiori a 1.000 kg.</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1* (per quantitativi superiori a 1.000 kg), 7* (per quantitativi superiori a 1.000 kg)</p>
<p>21) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 5.3</p>
<p>22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: con capacità da 0,2 a 10 mc. con capacità superiore a 10 mc.</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1* (per capacità superiore a 10 m³), 7* (per capacità superiore a 10 m³)</p>
<p>23) Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 4, 5.3, 6.1, 7</p>
<p>24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici</p>	<p>Si applicano le prescrizioni formulate dai competenti organi ai sensi di quanto previsto dal T.U.L.P.S. 18.6.1931 e relativo regolamento di cui al R.D. 6.5.1940, n. 635 Cap X</p>
<p>25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplosive di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni</p>	<p>Decreti del Ministro dell'Interno 18.10.1973 e 18.9.1975 e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 273 del 22.10.73 e n. 253 del 22.9.75)</p>
<p>26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori</p>	<p>0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche</p>
<p>27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici</p>	<p>0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche</p>
<p>28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili</p>	<p>0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche</p>
<p>29) Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno</p>	<p>0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7, protezione contro scariche atmosferiche</p>

30) Fabbriche e depositi di fiammiferi.	0, 1.2, 2.1, 5.3, 7,
31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo	0, 1.2, 2.1, 5.3, 7,
32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7,
33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li	0, 1.2, 2.1, 5.3
34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio	0, 1.1, 2.1, 5.3
35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi	0, 1.2, 2.1, 5.3, 7
36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
37) Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero.	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
39) Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li	0, 1.2, 2.1, 5.3, 7
40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li	0, 1.2, 2.1, 5.3, 7
41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 500 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
43) Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 * (per quantitativi superiore a 1.000 q.li)
44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 6.1 * (per produzione), 7
45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 * (per produzione), 7
46) Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini; <i>esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterna non inferiore a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li superiore a 1.000 q.li</i> (l'analogo punto dell'allegato al D.M. 16/02/82 è stato così modificato dal DM 30/10/86. N.d.R.)	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 * (per quantitativi superiore a 1.000 q.li)
47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li oltre 1.000 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 * (per quantitativi superiore a 1.000 q.li)

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li oltre 1.000 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 * (per quantitativi superiore a 1.000 q.li)
49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti. oltre 75 addetti.	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 * (oltre 75 addetti), 7 * (oltre 75 addetti)
50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(per quantitativi superiori a 500 q.li)
51) Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive.	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7, 8
52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7, 8
53) Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(per superfici maggiori di 1.000 m ²)
54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7
55) Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(per quantitativi superiori a 1.000 q.li)
56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito	0, 1.1, 2.1, 5.3
57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(per quantitativi superiori a 1.000 q.li)
59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7
60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(per quantitativi superiori a 1.000 q.li)
61) Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(per quantitativi superiori a 1.000 q.li)
63) Centrali termoelettriche	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7
64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW	0, 1.2, 2.1, 6.1
65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7 *(per superfici maggiori di 1.000 m ²)
66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli	0, 1.1, 2.1, 5.3

67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze	0, 1.1, 2.1, 5.3
68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1, 7
69) Cantieri navali con oltre cinque addetti.	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(oltre 25 addetti)
70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(oltre 25 addetti)
71) Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 *(oltre 25 addetti), 7 *(oltre 25 addetti)
72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(oltre 50 autovetture)
73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti	0, 1.1, 2.1, 5.3
74) Cementifici.	0, 1.1, 2.1, 5.3
75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	Per i locali dove si detengono e/o impiegano sostanze radioattive ad esclusione dei locali ove sono ubicate le macchine radiogene la separazione con altri ambienti deve avvenire tramite vani muniti di porte REI 30. Gli impianti di ventilazione devono essere dotati di filtro. Le sorgenti di bassa attività per le quali non siano prescritte particolari requisiti di contenimento devono essere conservate in apposito armadio metallico. I locali devono essere dotati di attrezzature mobili di estinzione, con esclusione di agenti estinguenti a base idrica.
76) Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)	Si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 27 del 19-3-1965
77) Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)	Si applicano le disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 48 del 19.5.1965 punti a, b, c, d, e, nonché quanto previsto al punto 11 dell'allegato A al presente decreto
78) Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione	Si applicano i criteri già stabiliti caso per caso dai competenti organi previsti dal D.P.R. 15.2.1964 n. 185
79) Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)	Come attività 77

80) Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: -- impianti nucleari; -- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; -- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; -- impianti per la separazione degli isotopi; -- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti	Come attività 77
81) Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(oltre 1.000 m ²)
82) Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti	0, 2.1, 3.2, 5.3
83) Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti	0, 2.2, 2.3, 2.4, 5.1, 6.2, 7 *(come da circolare ministeriale n. 16 del 15.2.1951), 8, 9 *(per teatri con capienza superiore a 1.000 posti)
84) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto	Art. 2 Legge 7.12.1984, n. 818
85) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti	0, 2.2, 2.3, 3.1, 5.2, 6.3, 7 *(per capacità superiore a 1.000 persone), 8 *(per scuole serali), 13, 14
86) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto.	0, 2.2, 2.3, 3.1, 5.2, 6.3, 7 *(per capacità superiore a 200 posti letto), 8, 9 *(per capacità superiore a 200 posti letto), 13, 14
87) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi	0, 2.2, 5.2, 7 *(per superficie superiore a 1.000 m ²), 8
88) Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq	0, 1.1, 2.1, 5.3, 7 *(se il carico di incendio è superiore a 50 kg/m ²)
89) Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti	0, 2.2, 2.3, 3.2, 5.2, 6.3, 7 *(per oltre 1.000 addetti), 8, 13, 14
90) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664	Art. 3 legge 7.12.1984, n. 818
91) Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h	0, 10
92) Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili	Autorimesse: 0, 11; ricovero natanti/aeromobili: 0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 *(solo per ricovero aeromobili), 7 *(per superfici maggiori di 1.000 m ²)
93) Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti	0, 1.2, 2.1, 5.3, 6.1 *(per superfici maggiori di 1.000 m ²), 7 *(per superfici maggiori di 1.000 m ²)
94) Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri	2.3, 3.3
95) Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497	0, 12

96) Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886	Disposizioni di cui al D.P.R. 24.5.1979, n. 886
97) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm.	Disposizioni di cui al D.M. 31.7.1934

(1) I richiami numerici contenuti nel presente allegato B fanno riferimento ai corrispondenti punti dell'allegato A.

(*) La specificazione fra parentesi intendasi riferita esclusivamente al numero che la precede.